Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0279(COD)

9.12.2021

EMENDAMENTI
450 - 734

Progetto di relazione
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)

Gestione dell'asilo e della migrazione e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio e proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

Proposta di regolamento
(COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))

Emendamento 450
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 451
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di	***soppresso***

solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 452
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 453
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*

(30) ***Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi*** i ***contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. Tali*** contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà***, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno***. ***In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.***	(30) I contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà.

Or. en

Emendamento 454
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. ***Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul tipo di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.***	(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi i contributi che ciascuno Stato membro deve fornire.

Or. en

Emendamento 455
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi ***i*** contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul ***tipo*** di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.	(30) Al fine di garantire una risposta di solidarietà completa ed efficace e offrire chiarezza agli Stati membri che ricevono sostegno, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che specifichi ***il numero di*** contributi che ciascuno Stato membro deve fornire. Tali contributi dovrebbero sempre basarsi sul ***numero*** di contributi indicato dallo Stato membro interessato nel piano per la risposta di solidarietà, tranne nel caso in cui lo Stato membro abbia omesso di presentarne uno. In tali casi le misure specificate nell'atto di esecuzione per lo Stato membro interessato dovrebbero essere stabilite dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 456
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 457
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 458
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 459
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 460
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il considerando è soppresso poiché il contenuto è stato trasferito al considerando 22.

Emendamento 461
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 462
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione ***e*** sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.	(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione***,*** sull'economia degli Stati membri ***e sul tasso di disoccupazione*** come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro ***e garantire un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri***. ***L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe istituire tale chiave di distribuzione e creare un sistema automatizzato per attuare il meccanismo di solidarietà. Nel caso in cui non si possa applicare alcun criterio basato sui legami familiari e significativi e la domanda motivata a un qualsiasi Stato membro sulla base di altri legami sia stata respinta, il richiedente dovrebbe essere ricollocato negli Stati membri che figurano al di sotto della rispettiva quota di domande secondo la chiave di***

distribuzione. In tal caso, il richiedente può scegliere tra i cinque Stati membri con la minor quota di domande. Dopo il trasferimento, lo Stato membro di assegnazione dovrebbe esaminare la domanda in qualità di Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 463
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È opportuno applicare una chiave di ***distribuzione*** basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.	(31) È opportuno applicare una chiave di ***riferimento*** basata sull'entità della popolazione e sull'economia degli Stati membri ***nonché sul numero di domande di asilo trattate e di rifugiati reinsediati o ammessi pro capite*** come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro. ***Al fine di migliorare le prospettive di integrazione, il meccanismo dovrebbe altresì tenere conto delle preferenze dei richiedenti e di qualsiasi legame significativo con un determinato Stato membro. Tale chiave di riferimento dovrebbe altresì applicarsi laddove nessuno Stato membro possa essere designato come competente per una domanda di asilo sulla base dei criteri enunciati nel presente regolamento. Nell'istituzione di tale meccanismo la Commissione dovrebbe consultare l'Agenzia per l'asilo e, se del caso, il coordinatore dell'UE per la ricollocazione.***

Or. en

Emendamento 464
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione e ***sull'economia*** degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.	(31) È opportuno applicare una chiave di distribuzione basata sull'entità della popolazione e ***sul valore inverso della percentuale della popolazione nata in un paese terzo*** degli Stati membri come punto di riferimento per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 465
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, altre misure di solidarietà su base volontaria per aiutare lo Stato membro ad affrontare la situazione migratoria o per prevenire la pressione migratoria. Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare la capacità dello Stato membro sottoposto a pressione o a rispondere alle tendenze migratorie attraverso la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre, le misure di solidarietà dovrebbero includere la ricollocazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di frontiera e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al fine di incentivare la	***soppresso***

solidarietà volontaria, l'atto di esecuzione previsto per le situazioni di pressione migratoria dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri forniti dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 466
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, altre misure di solidarietà su base volontaria per aiutare lo Stato membro ad affrontare la situazione migratoria o per prevenire la pressione migratoria. ***Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare la capacità dello Stato membro sottoposto a pressione o a rispondere alle tendenze migratorie attraverso la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre, le misure di solidarietà dovrebbero includere la ricollocazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di frontiera e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria, l'atto di esecuzione previsto per le situazioni di pressione migratoria dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri forniti dagli Stati membri.***	(32) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, ***eventuali*** altre misure di solidarietà su base volontaria per aiutare lo Stato membro ad affrontare la situazione migratoria o per prevenire la pressione migratoria.

Or. en

Emendamento 467
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, altre misure ***di solidarietà*** su base volontaria per aiutare lo Stato membro ad affrontare la situazione migratoria o per prevenire la pressione migratoria. ***Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare la capacità dello Stato membro sottoposto a pressione o a rispondere alle tendenze migratorie attraverso la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre, le misure di solidarietà dovrebbero includere la ricollocazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di frontiera e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria, l'atto di esecuzione previsto per le situazioni di pressione migratoria dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri forniti dagli Stati membri.***	(32) Uno Stato membro dovrebbe poter ***ed essere incoraggiato a*** fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, altre misure su base volontaria per aiutare lo Stato membro ad affrontare la situazione migratoria o per prevenire la pressione migratoria.

Or. en

Emendamento 468
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Uno Stato membro ***dovrebbe poter fornire***, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, ***altre*** misure ***di solidarietà su base volontaria*** per aiutare lo Stato membro ad affrontare la ***situazione***	(32) Uno Stato membro ***può***, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, ***decidere di fornire*** misure per aiutare lo Stato membro ad affrontare la ***minaccia della migrazione di massa.***

migratoria o per prevenire la pressione migratoria. Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare la capacità dello Stato membro ***sottoposto a pressione o a rispondere alle tendenze migratorie attraverso la cooperazione con i paesi terzi***. ***Inoltre, le misure di solidarietà dovrebbero includere la ricollocazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di frontiera e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria, l'atto di esecuzione previsto per le situazioni di pressione migratoria dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri forniti dagli Stati membri.***

Tuttavia, la responsabilità principale dovrebbe sempre spettare allo Stato membro ***interessato***.

Or. en

Emendamento 469
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, ***altre misure di solidarietà*** su base volontaria per aiutare lo Stato membro ***ad affrontare la situazione migratoria o per prevenire la pressione migratoria. Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare la capacità dello Stato membro sottoposto a pressione o a rispondere alle tendenze migratorie attraverso la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre, le misure di solidarietà dovrebbero includere la ricollocazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di frontiera e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***. Al fine di incentivare la	(32) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, ***posti aggiuntivi per la ricollocazione*** su base volontaria per aiutare lo Stato membro. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria ***attraverso ricollocazioni supplementari***, ***tali ricollocazioni dovrebbero essere sostenute sul piano finanziario dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF)***.

solidarietà volontaria, ***l'atto di esecuzione previsto per le situazioni di pressione migratoria dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri forniti dagli Stati membri***.

Or. en

Emendamento 470
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, altre misure di ***solidarietà*** su base volontaria per ***aiutare lo Stato membro ad affrontare la situazione migratoria o per prevenire la pressione migratoria***. Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare ***la capacità dello Stato membro sottoposto a pressione o a rispondere alle tendenze migratorie attraverso*** la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre, le misure ***di solidarietà dovrebbero*** includere ***la ricollocazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di frontiera e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria, l'atto di esecuzione previsto per le situazioni di pressione migratoria dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri forniti dagli Stati membri***.	(32) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, altre misure di ***cooperazione*** su base volontaria per ***rafforzare la resilienza dell'Unione europea nei settori della gestione dell'asilo e della migrazione***. Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre, le misure ***possono*** includere ***un impegno più ampio in termini di distribuzione dei beneficiari di protezione internazionale di cui è stata appurata l'ammissibilità nei paesi terzi prima di concedere loro accesso legale all'Unione europea***.

Or. en

Emendamento 471
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Uno Stato membro dovrebbe poter ***fornire***, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, ***altre misure di solidarietà*** su base volontaria per aiutare lo Stato membro ***ad affrontare la situazione migratoria o per*** prevenire la ***pressione migratoria. Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare la capacità dello Stato membro sottoposto a*** pressione ***o a rispondere alle tendenze migratorie attraverso la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre, le misure di solidarietà dovrebbero includere la ricollocazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di frontiera e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare***. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria, l'atto di esecuzione previsto per ***le situazioni di pressione migratoria*** dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione ***o sponsorizzazione dei rimpatri*** forniti dagli Stati membri.	(32) Uno Stato membro dovrebbe ***altresì*** poter ***ricollocare i richiedenti***, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, su base volontaria per aiutare lo Stato membro ***al fine di*** prevenire la pressione ***sul suo sistema di asilo***. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria, l'atto di esecuzione previsto per ***la riserva di solidarietà*** dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione forniti dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 472
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, altre misure di solidarietà su base volontaria per aiutare lo Stato membro ad affrontare la situazione migratoria o per prevenire la pressione	(32) Uno Stato membro dovrebbe poter fornire, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, altre misure di solidarietà su base volontaria per aiutare lo Stato membro ad affrontare la situazione migratoria o per prevenire la pressione

migratoria. Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare la capacità dello Stato membro sottoposto a pressione o a rispondere alle tendenze migratorie attraverso la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre, le misure di solidarietà dovrebbero includere la ricollocazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di frontiera e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria, l'atto di esecuzione previsto per le situazioni di pressione migratoria dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri forniti dagli Stati membri.	migratoria. Tali contributi dovrebbero includere misure volte a rafforzare la capacità dello Stato membro sottoposto a pressione o a rispondere alle tendenze migratorie attraverso la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre, le misure di solidarietà dovrebbero includere la ricollocazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti alla procedura di frontiera***, purché non vanifichi l'obiettivo di una procedura equa ed efficiente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo],*** e dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Al fine di incentivare la solidarietà volontaria, l'atto di esecuzione previsto per le situazioni di pressione migratoria dovrebbe tener conto degli eventuali contributi volontari sotto forma di ricollocazione o sponsorizzazione dei rimpatri forniti dagli Stati membri.
	Or. en

Emendamento 473
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri	***soppresso***

di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 474
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). ***Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi***.	(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). ***L'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che il diritto di asilo sia garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea***.

Or. en

Emendamento 475
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.	(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi***, a meno che un richiedente non rischi di essere vittima di un trattamento inumano o degradante in uno Stato membro***.

Or. en

Emendamento 476
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di	(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di

protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, ***tutti rispettosi del*** principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.	protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, ***purché rispettino i diritti umani, in particolare i diritti dei minori e il*** principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 477
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente	(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente

regolamento, gli Stati membri, ***tutti rispettosi del*** principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.	regolamento, gli Stati membri, ***purché rispettino i diritti umani e il*** principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 478
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, ***tutti rispettosi del*** principio di non respingimento, ***sono*** considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.	(33) Il sistema europeo comune di asilo (CEAS) è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, ***purché rispettino il*** principio di non respingimento, ***possono essere*** considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 479
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.	***soppresso***
[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.	

Or. en

Emendamento 480
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle	(34) È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle

procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.	procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido ***ed equo*** espletamento delle domande di protezione internazionale. ***Qualora non sia possibile riscontrare legami familiari o altri legami significativi durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente, il richiedente dovrebbe poter presentare una richiesta scritta, debitamente motivata, di ricollocazione in qualsiasi Stato membro, in particolare sulla base dei legami culturali o sociali, delle competenze linguistiche o di altri legami che possano facilitarne l'integrazione in uno specifico Stato membro e non possano essere tenuti in considerazione nell'ambito di altri legami significativi definiti nel presente regolamento. Tali domande sarebbero presentate dallo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione a detti Stati membri, che applicherebbero quindi la clausola discrezionale.***
[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.	[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

Or. en

Emendamento 481
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati	(34) ***Il trattamento delle domande di asilo dovrebbe, come regola generale, aver luogo al di fuori del territorio dell'Unione. Pertanto, tutti i migranti irregolari intercettati prima del loro arrivo nell'Unione europea dovrebbero essere inviati direttamente nel territorio di un***

membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

paese terzo partner. Fatta salva tale regola generale, è opportuno nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***per le persone che sono giunte nel territorio dell'Unione eludendo la regola generale***[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

Or. en

Emendamento 482
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della	(34) ***Poiché l'attuale sistema Dublino si è rivelato estremamente inefficiente,*** è opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di

protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.

garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. ***Il metodo dovrebbe basarsi sulla leale cooperazione tra le autorità nazionali poiché le inefficienze possono comportare oneri eccessivi per le autorità competenti in materia di asilo degli Stati membri di primo arrivo.***

[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

Or. en

Emendamento 483
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) ***È opportuno che nel CEAS sia incluso*** un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale***[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per*** gli Stati membri ***sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale***.	(34) Un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***è già istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 e l'Unione europea e*** gli Stati membri ***dovrebbero rispettare lo Stato di diritto in qualsiasi momento, in particolare durante i periodi di crisi***.

[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere

del 15 e 16 ottobre 1999.

Or. en

Emendamento 484
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati***. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale***.	(34) È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati***, nella fattispecie i legami significativi***.
[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.	[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

Or. en

Emendamento 485
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale.	(34) È opportuno che nel CEAS sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale[40]. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l'effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo di un rapido ***ed equo*** espletamento delle domande di protezione internazionale.
[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.	[40] Come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999.

Or. en

Emendamento 486
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Al fine di migliorare la comprensione dei richiedenti del sistema europeo comune di asilo (CEAS) e del meccanismo di solidarietà a norma del presente regolamento, è necessario migliorare notevolmente la comunicazione delle informazioni. Investire nella trasmissione tempestiva di informazioni accessibili a tutti i richiedenti aumenterà notevolmente le possibilità che essi comprendano le procedure connesse al presente

regolamento. L'Agenzia per l'asilo dovrebbe a tale riguardo sviluppare materiale informativo idoneo in stretta collaborazione con le autorità nazionali. Al fine di assistere i richiedenti, l'Agenzia dovrebbe altresì sviluppare materiale informativo audio-visivo complementare al materiale informativo scritto. Il materiale informativo dovrebbe essere tradotto e reso disponibile in tutte le principali lingue parlate dai richiedenti protezione internazionale che arrivano nell'Unione. Dal momento che le diverse categorie di richiedenti hanno diverse necessità di informazione, le informazioni dovrebbero essere fornite in modalità diverse e adeguate a tali necessità. È particolarmente importante garantire che i minori abbiano accesso a informazioni adatte a loro e specifiche per le loro esigenze e la loro situazione.

Or. en

Emendamento 487
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 ter) È opportuno prestare particolare attenzione all'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani, anche direttamente a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, al fine di offrire protezione ed evitarne l'ulteriore tratta nell'Unione. Il sospetto della tratta dovrebbe essere sufficiente per trasferire la persona in un rifugio sicuro.

Or. en

Emendamento 488
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 34 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 quater) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, a meno che le informazioni fornite dal richiedente non siano sufficienti e il richiedente non chieda di essere ascoltato. Non appena sia presentata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato dell'applicazione del presente regolamento e delle procedure e dei criteri utilizzati per determinare uno Stato membro competente. Il richiedente dovrebbe essere informato della necessità di presentare tutte le informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente, in particolare la presenza di familiari o parenti negli Stati membri, nonché precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione. Il richiedente dovrebbe essere pienamente informato dei suoi diritti, tra cui il diritto a un ricorso effettivo e all'assistenza legale gratuita. Le informazioni dovrebbero essere fornite al richiedente in una lingua che il richiedente comprende, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro.

Or. en

Emendamento 489
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 34 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 quinquies) La persona che conduce il colloquio personale dovrebbe aver ricevuto una formazione sufficiente per tener conto del contesto personale e generale del richiedente, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti dovrebbe altresì avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicatori che dimostrino che la persona potrebbe essere stata torturata o essere stata vittima della violenza di genere in passato.

Or. en

Emendamento 490
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 34 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 sexies) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il diritto a un ricorso effettivo dovrebbe essere previsto anche in situazioni in cui non è stata adottata alcuna decisione di trasferimento ma il

richiedente sostiene che la competenza appartiene a un altro Stato membro. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

Or. en

Emendamento 491
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], sviluppando nel contempo il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri.	***soppresso***

[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Or. en

Emendamento 492
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], sviluppando nel contempo il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri.	***soppresso***

[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Or. en

Emendamento 493
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], sviluppando nel contempo il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri.	***soppresso***
[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).	

Or. en

Emendamento 494
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi ***che ispirano il*** regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41]***, sviluppando nel contempo il principio di***	(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi ***previsti dal*** regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41].

solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri.

[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Or. en

Emendamento 495
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], sviluppando nel contempo il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. ***A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri.***	(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], sviluppando nel contempo il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune.

[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Or. en

Emendamento 496
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], sviluppando nel contempo il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri.	(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], sviluppando nel contempo il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri. ***L'efficace attuazione di tali contributi di solidarietà costituisce un presupposto fondamentale per il funzionamento dell'intero CEAS.***

[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una

[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Or. en

Emendamento 497
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41]***,*** ***sviluppando nel contempo il*** principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, ***un*** nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri ***a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri***.	(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41] ***e sul*** principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune***, in linea con l'articolo 80 TFUE***. A tal fine, ***il*** nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri.
[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).	[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Or. en

Emendamento 498
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], sviluppando nel contempo il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a ***gestire la migrazione***, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri.	(35) Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi che ispirano il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], sviluppando nel contempo il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell'ambito del quadro comune. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a ***far fronte alle sfide migratorie***, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri.
[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).	[41] Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Or. en

Emendamento 499
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*

(36) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti protezione sussidiaria e alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e coerenza con l'attuale acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 500
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti protezione sussidiaria e alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e coerenza con l'attuale acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 501
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) ***Il presente regolamento dovrebbe*** applicarsi ai richiedenti protezione sussidiaria ***e alle persone ammissibili a***	(36) ***I principi di ricollocazione nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner per il trattamento e l'agevolazione***

beneficiare della protezione sussidiaria, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti ***e beneficiari di*** protezione internazionale ***e coerenza con l'attuale acquis dell'Unione in materia di asilo, in particolare con il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento qualifiche]***.	***delle domande di protezione internazionale dovrebbero*** applicarsi ai richiedenti protezione sussidiaria, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 502
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Nell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri devono rispettare i loro obblighi internazionali nei confronti degli apolidi, anche nel quadro della Convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, e in conformità di altri strumenti del diritto internazionale in materia di diritti umani. Ove necessario, il trattamento degli apolidi dovrebbe essere distinto da quello dei cittadini di paesi terzi tenendo nel debito conto le loro particolari esigenze di protezione.

Or. en

Emendamento 503
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*

(37) Le persone cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione] dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale, in considerazione della loro domanda di protezione internazionale pendente (sospesa) ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In quanto tali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere considerate richiedenti ai fini dell'applicazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle loro domande di protezione internazionale o della procedura di ricollocazione di cui al presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Ai fini della coerenza e della convergenza con la proposta del Parlamento europeo relativa al regolamento sulle situazioni di crisi, il presente considerando dovrebbe essere soppresso.

Emendamento 504
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Le persone cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione] dovrebbero continuare ad essere considerate	***soppresso***

richiedenti protezione internazionale, in considerazione della loro domanda di protezione internazionale pendente (sospesa) ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In quanto tali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere considerate richiedenti ai fini dell'applicazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle loro domande di protezione internazionale o della procedura di ricollocazione di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 505
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Le persone cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione] dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale, in considerazione della loro domanda di protezione internazionale pendente (sospesa) ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In quanto tali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere considerate richiedenti ai fini dell'applicazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle loro domande di protezione internazionale o	***soppresso***

della procedura di ricollocazione di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 506
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Le persone cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione] dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale, in considerazione della loro domanda di protezione internazionale pendente (sospesa) ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. In quanto tali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere considerate richiedenti ai fini dell'applicazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle loro domande di protezione internazionale o della procedura di ricollocazione di cui al presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 507
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Le persone cui è stata concessa la protezione immediata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione] dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale, in considerazione della loro domanda di protezione internazionale pendente (sospesa) ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***. *In quanto tali, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere considerate richiedenti ai fini dell'applicazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione*** dello Stato membro ***competente per l'esame delle loro domande di protezione internazionale o della procedura di*** ricollocazione ***di cui al presente regolamento***.	(37) Le persone cui è stata concessa la protezione immediata ***dopo la ricollocazione in un centro di accoglienza di uno Stato terzo partner*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione] dovrebbero continuare ad essere considerate richiedenti protezione internazionale, in considerazione della loro domanda di protezione internazionale pendente (sospesa) ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***, salvo diversamente specificato nel diritto nazionale*** dello Stato membro ***che predispone la*** ricollocazione ***o gli accordi tra tale Stato e un paese terzo che specificano la modalità che consente il funzionamento dei centri di accoglienza nello Stato partner***.

Or. en

Emendamento 508
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di limitare gli spostamenti non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in tale altro Stato membro, e al fine di garantire un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai	***soppresso***

beneficiari di protezione internazionale. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.

Or. en

Emendamento 509
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di limitare gli spostamenti non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in tale altro Stato membro, e al fine di garantire un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 510
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di limitare gli spostamenti non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in tale altro Stato membro, e al fine di garantire un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 511
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*

(38) ***Al fine di limitare gli spostamenti non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in tale altro Stato membro, e al fine di garantire un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri,*** il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale***.*** ***Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno*** Stato membro ***a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento***.	(38) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale ***dopo aver prestato il consenso alla loro ricollocazione in un altro*** Stato membro.

Or. en

Emendamento 512
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di limitare gli spostamenti non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento ***dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di*** soggiorno ***in tale altro Stato membro, e al fine di garantire un'effettiva solidarietà tra gli*** Stati membri***, il presente***	(38) Al fine di limitare gli spostamenti non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento***, tutti i cittadini di paesi terzi senza alcun diritto legale di ingresso o*** soggiorno ***negli*** Stati membri ***dovrebbero essere trattenuti finché non possano essere rimpatriati nel loro paese di origine o trasferiti in un centro per l'asilo in un paese terzo***.

regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.

Or. en

Emendamento 513
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) ***Al fine di limitare gli spostamenti non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in tale altro Stato membro, e*** al fine di garantire un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.	(38) Al fine di garantire un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale***, laddove abbiano richiesto la ricollocazione per iscritto e solo previo consenso scritto***. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento***, laddove tali persone abbiano espresso il desiderio di ricollocazione per iscritto***.

Or. en

Emendamento 514
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di ***limitare gli*** spostamenti non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in tale altro Stato membro, e al fine di garantire un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.	(38) Al fine di ***interrompere gli*** spostamenti non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in tale altro Stato membro, e al fine di garantire un'effettiva solidarietà tra gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.

Or. fr

Emendamento 515
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di limitare gli spostamenti	(38) Al fine di limitare gli spostamenti

non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in tale altro Stato membro, e al fine di garantire un'effettiva ***solidarietà*** tra gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.

non autorizzati e garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per assicurare il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale che sono entrati nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente senza soddisfare le condizioni di soggiorno in tale altro Stato membro, e al fine di garantire un'effettiva ***cooperazione*** tra gli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ai beneficiari di protezione internazionale. Analogamente, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle persone reinsediate o ammesse da uno Stato membro a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento] o alle quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento.

Or. en

Emendamento 516
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(38 bis) Al fine di interrompere gli spostamenti non autorizzati, il presente regolamento dovrebbe prevedere la nullità della domanda di protezione internazionale qualora sia accertato uno spostamento non autorizzato o una fuga da parte del richiedente.

Or. fr

Emendamento 517
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Nel contempo, data l'importanza di agevolare la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di soggiorno, è opportuno prevedere per costoro la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo più rapidamente. È opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo che vi hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per tre anni. Per quanto riguarda le altre condizioni per ottenere lo status, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere tenuti a soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/109/CE[42] del Consiglio.	***soppresso***

[42] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

Or. fr

Emendamento 518
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*

(39) Nel contempo, data l'importanza di agevolare la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di soggiorno, è opportuno prevedere per costoro la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo più rapidamente. È opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo che vi hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per tre anni. Per quanto riguarda le altre condizioni per ottenere lo status, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere tenuti a soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/109/CE del Consiglio[42].	***soppresso***

[42] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 016 del 23.1.2004, pag. 44).

Or. en

Emendamento 519
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Nel contempo, data l'importanza di agevolare la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di soggiorno, è	***soppresso***

opportuno prevedere per costoro la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo più rapidamente. È opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo che vi hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per tre anni. Per quanto riguarda le altre condizioni per ottenere lo status, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere tenuti a soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/109/CE del Consiglio[42].

[42] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 016 del 23.1.2004, pag. 44).

Or. en

Emendamento 520
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) ***Nel contempo, data l'importanza di agevolare la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di soggiorno, è opportuno prevedere per costoro la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo più rapidamente.*** È opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo	(39) È opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo che vi hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per ***cinque*** anni. Per quanto riguarda le altre condizioni per ottenere lo status, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero

periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo che vi hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per ***tre*** anni. Per quanto riguarda le altre condizioni per ottenere lo status, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere tenuti a soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/109/CE del Consiglio[42].

[42] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 016 del 23.1.2004, pag. 44).

essere tenuti a soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/109/CE del Consiglio[42].

[42] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 016 del 23.1.2004, pag. 44).

Or. en

Emendamento 521
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Nel contempo, data l'importanza di agevolare la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di soggiorno, è opportuno prevedere per costoro la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo più rapidamente. È opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo che vi hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per tre anni. Per quanto riguarda le altre condizioni per ottenere lo status, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere tenuti a	(39) Nel contempo, data l'importanza di agevolare la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di soggiorno, è opportuno prevedere per costoro la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo più rapidamente. È opportuno che i beneficiari di protezione internazionale***, nonché i beneficiari di protezione nel quadro della Convenzione relativa allo status degli apolidi del 1954,*** possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo che vi hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per tre anni. Per quanto

soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/109/CE del Consiglio[42].

riguarda le altre condizioni per ottenere lo status, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere tenuti a soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/109/CE del Consiglio[42].

[42] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 016 del 23.1.2004, pag. 44).

[42] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 016 del 23.1.2004, pag. 44).

Or. en

Emendamento 522
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) ***Nel contempo,*** data l'importanza di agevolare la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di soggiorno, è opportuno prevedere per costoro la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo più rapidamente. È opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo che vi hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per tre anni. Per quanto riguarda le altre condizioni per ottenere lo status, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere tenuti a soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/109/CE del Consiglio[42].	(39) Data l'importanza di agevolare la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro di soggiorno, è opportuno prevedere per costoro la prospettiva di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo più rapidamente. È opportuno che i beneficiari di protezione internazionale possano ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che ha concesso loro la protezione internazionale dopo che vi hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per tre anni. Per quanto riguarda le altre condizioni per ottenere lo status, i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero essere tenuti a soddisfare le stesse condizioni previste per gli altri cittadini di paesi terzi. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/109/CE del Consiglio[42].

[42] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 016 del 23.1.2004, pag. 44).

[42] Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 016 del 23.1.2004, pag. 44).

Or. en

Emendamento 523
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) A fini di efficienza e di certezza giuridica, è essenziale che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, a meno che l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 524
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) ***A fini di efficienza e di certezza giuridica,*** è ***essenziale*** che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, a meno che l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un	(40) È ***auspicabile*** che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, a meno che l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri in conformità ***o meno*** di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento ***a***

provvedimento di allontanamento.	***seguito del ritiro o del rigetto della domanda***.

Or. en

Emendamento 525
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) A fini di efficienza e di certezza giuridica, è essenziale che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, a meno che l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri ***in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento***.	(40) A fini di efficienza e di certezza giuridica, è essenziale che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, a meno che l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 526
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) A fini di efficienza e di certezza giuridica, è essenziale che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, a meno che l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 527
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) A fini di efficienza e di certezza giuridica, è essenziale che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, a meno che l'interessato abbia lasciato il territorio degli Stati membri in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 528
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) La direttiva XXX/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[43] [direttiva sulle condizioni di accoglienza] dovrebbe applicarsi alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.	***soppresso***

[43] Regolamento (UE) XXX/XXX (titolo completo)

Or. en

Emendamento 529
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) La direttiva XXX/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulle condizioni di accoglienza][43] dovrebbe applicarsi ***alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata*** dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.	(41) La direttiva XXX/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[43] [direttiva sulle condizioni di accoglienza] dovrebbe applicarsi ***a tutte le procedure disciplinate*** dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.
[43] Regolamento (UE) XXX/XXX (titolo completo)	[43] Regolamento (UE) XXX/XXX (titolo completo)

Or. en

Emendamento 530
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) La direttiva XXX/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulle condizioni di accoglienza][43] dovrebbe applicarsi ***alla procedura di determinazione dello Stato membro competente disciplinata*** dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.	(41) La direttiva XXX/XXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[43] [direttiva sulle condizioni di accoglienza] dovrebbe applicarsi ***a tutte le procedure disciplinate*** dal presente regolamento, fatti salvi i limiti nell'applicazione di detta direttiva.
[43] Regolamento (UE) XXX/XXX (titolo completo)	[43] Regolamento (UE) XXX/XXX (titolo completo)

Or. en

Emendamento 531

Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) ***Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,*** l'interesse superiore ***del minore*** dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare ***l'***interesse superiore ***del minore*** gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare ***del benessere e dello sviluppo*** sociale ***del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi***. ***È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.***	(43) L'interesse superiore ***dei cittadini degli Stati membri, ivi compresi i minori,*** dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare ***il loro*** interesse superiore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare ***dell'effetto sulla coesione*** sociale ***della migrazione su larga scala***.

Or. en

Emendamento 532
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio ***fondamentale*** per gli Stati membri ***nell'applicazione del***	(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio ***importante*** per gli Stati membri ***che comprenda un rapido***

presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro ***particolare vulnerabilità***.	***ricongiungimento con la loro famiglia e/o il loro rappresentante nel*** loro ***paese di origine o nelle sue vicinanze***.

Or. en

Emendamento 533
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero ***tenere*** debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.	(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero ***procedere a una valutazione individuale condotta dalle autorità competenti e indipendenti per la protezione dei minori, tenendo*** debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza ***nel breve, medio e lungo termine***, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi ***e le sue circostanze individuali***. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati,

in considerazione della loro particolare vulnerabilità***, ivi compresi la nomina di un tutore indipendente e l'accesso all'assistenza legale gratuita***.

Or. en

Emendamento 534
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero ***tenere*** debito conto ***in particolare*** del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.	(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero ***procedere a una valutazione individuale condotta dalle autorità competenti e indipendenti per la protezione dei minori, tenendo*** debito conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza ***nel breve, medio e lungo termine***, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi ***e le sue circostanze individuali***. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità***, ivi compresi la nomina di un tutore indipendente e l'accesso all'assistenza legale gratuita***.

Or. en

Emendamento 535
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe ***costituire un criterio fondamentale per gli*** Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. ***Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine.*** È opportuno inoltre ***che siano fissate*** specifiche ***garanzie procedurali*** per ***i minori non accompagnati***, in ***considerazione della loro particolare vulnerabilità***.	(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe ***essere tenuto in considerazione dagli*** Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. È opportuno inoltre ***attuare procedure*** specifiche per ***contrastare la distorsione e l'abuso dello status di minore non accompagnato (MNA)***, in ***particolare attraverso l'impiego sistematico di test di valutazione dell'età ossea, in modo da scartare le domande di riconoscimento manifestamente infondate***.

Or. fr

Emendamento 536
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente	(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente

regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.	regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità. ***Le procedure per valutare l'età di un richiedente dovrebbero basarsi su criteri scientifici, tra cui la stima dell'età dentale.***

Or. en

Emendamento 537
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati,	(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi***, e dovrebbero seguire una valutazione indipendente del suo interesse superiore da parte delle***

in considerazione della loro particolare vulnerabilità.	***autorità competenti per la protezione dei minori***. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 538
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.	(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi***, e dovrebbero seguire una valutazione indipendente del suo interesse superiore da parte delle autorità competenti per la protezione dei minori***. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 539
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***l'***interesse superiore del minore ***dovrebbe*** costituire ***un*** criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.	(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ***il principio fondamentale dell'***interesse superiore del minore ***nonché il diritto al ricongiungimento familiare dovrebbero*** costituire ***il*** criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore ***nel breve, medio e lungo termine*** gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 540
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,	(43) Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.	l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento. Nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità. ***Tuttavia, è opportuno prestare particolare attenzione per assicurare che non si faccia un uso strumentale di tali specifiche garanzie.***

Or. en

Emendamento 541
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire ***un*** criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.	(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della ***sicurezza dei cittadini degli Stati membri, della loro*** vita familiare ***e del loro stile di vita europeo, nonché del diritto all'autodeterminazione dei cittadini degli Stati membri,*** dovrebbe costituire ***il*** criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 542
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.	(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento. ***Tuttavia, è opportuno prestare particolare attenzione affinché non si faccia un uso strumentale delle disposizioni volte ad assicurare il rispetto della vita familiare.***

Or. en

Emendamento 543
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.	(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita ***privata e*** familiare ***e del principio di non discriminazione*** dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 544
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire ***un*** criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.	(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita ***privata e*** familiare ***e del principio di non discriminazione*** dovrebbe costituire ***il*** criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 545
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il ***rispetto della*** vita ***familiare*** dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.	(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il ***mantenimento dello stile di*** vita ***europeo*** dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 546

Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe ***costituire un criterio fondamentale*** nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.	(44) Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il rispetto della vita familiare dovrebbe ***essere preso in considerazione*** nell'applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 547
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) Nell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri devono rispettare i loro obblighi internazionali nei confronti degli apolidi, anche nel quadro della Convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, e in conformità di altri strumenti del diritto internazionale in materia di diritti umani. Ove necessario, il trattamento degli apolidi dovrebbe essere distinto da quello dei cittadini di paesi terzi tenendo nel debito conto le loro particolari esigenze di protezione.

Or. en

Emendamento 548
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) Nell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri devono rispettare i loro obblighi internazionali nei confronti degli apolidi, anche nel quadro della Convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, e in conformità di altri strumenti del diritto internazionale in materia di diritti umani. Ove necessario, il trattamento degli apolidi dovrebbe essere distinto da quello dei cittadini di paesi terzi tenendo nel debito conto le loro particolari esigenze di protezione.

Or. en

Emendamento 549
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 ter) Qualora nessun altro Stato membro possa essere designato come competente per una domanda di asilo sulla base dei criteri enunciati nel presente regolamento, i richiedenti che presentano domanda nello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dovrebbero essere assegnati agli Stati membri che figurano al di sotto della rispettiva quota di domande secondo la chiave di riferimento ad essi applicata, tenendo conto delle preferenze dei richiedenti. Dopo il trasferimento lo Stato membro di

	assegnazione dovrebbe esaminare la domanda in qualità di Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 550
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 551
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per	(45) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per

la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.	la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. ***In questi casi, è altresì necessario che gli Stati membri trattengano e/o rimpatrino rapidamente il richiedente interessato.***

Or. en

Emendamento 552
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano ***trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo*** Stato membro ***in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'***interessato ***costituisca un pericolo per la*** sicurezza ***nazionale o l'ordine pubblico***.	(45) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano ***libere di viaggiare nell'UE, dovrebbero essere rapidamente fermate dallo*** Stato membro interessato ***e poste in una struttura di massima*** sicurezza ***in attesa dell'espulsione verso il loro paese di origine***.

Or. en

Emendamento 553
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi ***siano*** fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca ***un pericolo*** per la sicurezza nazionale ***o l'ordine pubblico***.	(45) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora ***gli accertamenti disciplinati dal [regolamento sugli accertamenti] abbiano dimostrato che*** vi ***sono*** fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca ***una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave*** per la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 554
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale ***o l'ordine pubblico***.	(45) Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all'altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 555
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(45 bis) Per garantire la rapida determinazione della competenza e la rapida distribuzione dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per eseguire i trasferimenti dovrebbero essere brevi, rispettando nel contempo i diritti fondamentali dei richiedenti, i diritti delle persone vulnerabili, in particolare i diritti del minore e il principio fondamentale dell'interesse superiore del minore, nonché il diritto al ricongiungimento familiare e il diritto a un ricorso effettivo. È opportuno trattare in modo prioritario i trasferimenti dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori, nonché dei richiedenti vulnerabili.

Or. en

Emendamento 556
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza	***soppresso***

delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.

Or. en

Emendamento 557
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.	(46) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro ***in un centro di ricollocazione di uno Stato terzo partner*** dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia ***durante il processo e nel caso in cui la protezione internazionale sia concessa e prevista mediante un accordo con uno Stato terzo partner***.

Or. en

Emendamento 558
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza	(46) ***Al fine di garantire l'unità familiare,*** il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame

delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.	approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia. ***Il trattamento congiunto delle domande di una famiglia non pregiudica il diritto di un richiedente di presentare una domanda individualmente.***

Or. en

Emendamento 559
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.	(46) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia. ***Ciò non dovrebbe pregiudicare il diritto di un richiedente di presentare una domanda individualmente.***

Or. en

Emendamento 560
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe	(46) ***L'unità familiare dovrebbe essere garantita nell'applicazione del presente regolamento.*** Il trattamento congiunto delle domande di protezione internazionale

consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.	degli appartenenti alla stessa famiglia da parte di un unico Stato membro dovrebbe consentire di garantire un esame approfondito delle domande e la coerenza delle decisioni adottate nei loro confronti, e di non separare i membri di una stessa famiglia.

Or. en

Emendamento 561
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 562
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 563
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente***. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La definizione di "familiari"***	(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente***, solo quando quest'ultimo è un minore di età inferiore ai 14 anni***.

dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.

Or. en

Emendamento 564
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento ***dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad***	(47) ***Si raccomanda che*** la definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento ***comprenda un coniuge e i figli (biologici o adottati), a discrezione di ciascuno Stato membro***.

alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.

Or. en

Emendamento 565
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. ***La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.***	(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati.

Or. en

Emendamento 566
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La ***definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La*** definizione dovrebbe ***quindi*** ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.	(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti non autorizzati. La definizione dovrebbe ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.

Or. en

Emendamento 567
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti ***non autorizzati***. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo	(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti e ridurre gli spostamenti ***ulteriori***. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo

periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ***ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri***. ***Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.***	di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine.

Or. en

Emendamento 568
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti ***e ridurre gli spostamenti non autorizzati***. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ***ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri***. ***Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.***	(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle ***nonché i componenti delle famiglie che esistevano nel paese di origine*** del richiedente. Riunire i fratelli e le sorelle è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere ***anche*** le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine.

Or. en

Emendamento 569
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente. Riunire ***i fratelli e le sorelle*** è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti ***e ridurre gli spostamenti non autorizzati***. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri. ***Tale estensione, circoscritta e mirata, della definizione dovrebbe contribuire a ridurre gli incentivi ad alcuni spostamenti non autorizzati dei richiedenti asilo all'interno dell'UE.***	(47) La definizione di "familiari" ai fini del presente regolamento dovrebbe ricomprendere i fratelli e le sorelle del richiedente***, il nonno o i nonni del richiedente***. Riunire ***la famiglia*** è di particolare importanza per migliorare le opportunità di integrazione dei richiedenti. La definizione di "familiari" dovrebbe inoltre tenere conto, nella sua portata, della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 570
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente	***soppresso***

e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

Or. en

Emendamento 571
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 572

Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore***. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un ***altro*** Stato ***membro***, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato ***membro*** prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione***, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore***. ***È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.***	(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un ***centro di accoglienza di uno*** Stato ***terzo partner***, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato ***terzo partner*** prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione.

Or. en

Emendamento 573
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui ***la domanda di protezione internazionale del*** minore ***non accompagnato è stata registrata per la prima volta***, salvo se si ***dimostri*** che ciò non ***è*** nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore ***non accompagnato*** in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione***,*** in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire ***il*** minore ***non accompagnato*** una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze	(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui ***si trova il*** minore, salvo se si ***valuti*** che ciò non ***sia*** nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione***. Per il minore non accompagnato, ciò comprende*** in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore ***nonché acceda tempestivamente all'assistenza legale gratuita. Nel considerare o attuare il trasferimento di un minore, gli Stati dovrebbero promuovere e agevolare la continuità e la stabilità del sostegno e dell'assistenza forniti a un minore. Gli***

necessarie.	***Stati dovrebbero promuovere e agevolare la cooperazione transnazionale tra tali attori, ivi compresa la condivisione delle informazioni sul minore, con il consenso informato di quest'ultimo***. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire ***un*** minore una valutazione ***individuale*** del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.
	Or. en

Emendamento 574
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti ***non autorizzati*** dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui ***la domanda di protezione internazionale del*** minore ***non accompagnato è stata registrata per la prima volta***, salvo se si ***dimostri*** che ciò non ***è*** nell'interesse	(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti ***ulteriori*** dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui ***si trova il*** minore, salvo se si ***valuti*** che ciò non ***sia*** nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore in un altro Stato membro, lo Stato membro che

superiore del minore. Prima di trasferire un minore ***non accompagnato*** in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione***,*** in particolare che nomini tempestivamente ***uno o più rappresentanti incaricati*** di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire ***il*** minore ***non accompagnato*** una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione***. Per il minore non accompagnato, ciò comprende*** in particolare che nomini tempestivamente ***un tutore incaricato*** di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore ***nonché acceda tempestivamente all'assistenza legale gratuita. Nel considerare o attuare il trasferimento di un minore, gli Stati membri dovrebbero promuovere e agevolare la continuità e la stabilità del sostegno e dell'assistenza forniti a un minore. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e agevolare la cooperazione transnazionale tra tali attori, ivi compresa la condivisione delle informazioni sul minore, con il consenso informato di quest'ultimo***. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire ***un*** minore una valutazione ***individuale*** del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

Or. en

Emendamento 575
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la	(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, ***anche*** a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che

presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato***. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, salvo se si dimostri che*** ciò ***non è*** nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore ***non accompagnato*** in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe ***accertarsi che l'***altro Stato membro ***prenda*** tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione***,*** in particolare che nomini tempestivamente ***uno o più rappresentanti*** incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione ***di trasferire il*** minore ***non accompagnato*** una valutazione del suo interesse superiore svolta da ***personale*** che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato ***purché*** ciò ***sia*** nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe ***ottenere dall'***altro Stato membro ***garanzie individuali che esso prenderà*** tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione***. Per il minore non accompagnato, ciò comprende*** in particolare che nomini tempestivamente ***un tutore e consulente legale*** incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore ***nonché acceda tempestivamente all'assistenza legale gratuita. Nel considerare o attuare il trasferimento di un minore, gli Stati dovrebbero promuovere e agevolare la continuità e la stabilità del sostegno e dell'assistenza forniti a un minore. Gli Stati dovrebbero promuovere e agevolare la cooperazione transnazionale tra tali attori, ivi compresa la condivisione delle informazioni sul minore, con il consenso informato di quest'ultimo***. È opportuno che preceda l'eventuale decisione ***sulla responsabilità per un*** minore una valutazione ***individuale*** del suo interesse superiore svolta da ***una squadra multidisciplinare*** che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ***e con la partecipazione del suo tutore e del suo consulente legale***.

Or. en

Emendamento 576
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. ***Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore,*** in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui ***la domanda di protezione internazionale del*** minore non accompagnato ***è stata registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente ***uno o più rappresentanti incaricati*** di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche ***e*** le competenze necessarie.	(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. In mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui ***si trova il*** minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente ***un tutore incaricato*** di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore ***prima dell'arrivo del minore non accompagnato***. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche***,*** le competenze ***e l'indipendenza*** necessarie.

Or. en

Emendamento 577

Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire ***il pieno rispetto del*** principio dell'unità familiare e ***dell'***interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato***. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati,*** che non ***sono nel loro*** interesse superiore***,*** in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui ***la domanda di protezione internazionale del*** minore non accompagnato ***è stata registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore ***non accompagnato*** in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe ***accertarsi che l'***altro Stato membro ***prenda*** tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire ***il*** minore ***non accompagnato*** una valutazione del suo interesse superiore svolta da ***personale*** che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.	(48) Per garantire ***la piena conformità al*** principio dell'unità familiare e ***all'***interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, ***anche*** a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato***, salvo se si dimostri*** che ***ciò*** non ***è nell'***interesse superiore ***del minore.*** In mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui ***si trova attualmente il*** minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe ***ottenere dall'***altro Stato membro ***garanzie individuali che esso prenderà*** tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire ***un*** minore una valutazione del suo interesse superiore svolta da ***una squadra multidisciplinare*** che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ***e con la partecipazione del suo tutore e del suo consulente legale***.

Emendamento 578
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata ***registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo	(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda ***più recente*** di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata ***presentata***, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo

interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

Or. en

Emendamento 579
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, ***salvo*** se ***si dimostri che*** ciò ***non*** è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più	(48) Per garantire il pieno rispetto del principio dell'unità familiare e dell'interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell'età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato. Per scoraggiare gli spostamenti non autorizzati dei minori non accompagnati, che non sono nel loro interesse superiore, in mancanza di un familiare o altro parente, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, se ciò è nell'interesse superiore del minore. Prima di trasferire un minore non accompagnato in un altro Stato membro, lo Stato membro che provvede al trasferimento dovrebbe accertarsi che l'altro Stato membro prenda tutte le misure necessarie e appropriate per garantirne l'adeguata protezione, in particolare che nomini tempestivamente uno o più rappresentanti incaricati di

rappresentanti incaricati di vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.	vigilare sul rispetto di tutti i diritti di cui gode il minore. È opportuno che preceda l'eventuale decisione di trasferire il minore non accompagnato una valutazione del suo interesse superiore svolta da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie.

Or. en

Emendamento 580
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie nei casi in cui le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 581
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*

(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie ***nei casi in cui le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate*** per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale.	(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale. ***Le autorità degli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tutti gli elementi di prova disponibili, ivi comprese foto, prova dei contatti e dichiarazioni dei testimoni per effettuare un'equa valutazione della relazione. L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente in tutta la procedura di ricongiungimento familiare che interessa i minori, la quale deve essere completata in maniera positiva, umana e rapida.***
	Or. en

Emendamento 582
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero ***consentire un ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i*** documenti giustificativi originali e ***i*** test del DNA***, non dovrebbero essere necessarie nei casi in cui le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale***.	(49) Le norme sugli elementi di prova ***che consentono di attestare l'esistenza di una famiglia*** dovrebbero ***basarsi sull'esibizione di*** documenti giustificativi originali e ***di*** test del DNA.
	Or. fr

Emendamento 583
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido ***dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che*** le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA***, non dovrebbero essere necessarie nei casi in cui le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale***.	(49) Le norme sugli elementi di prova ***non*** dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido ***e dovrebbero richiedere*** le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA ***nonché i test biometrici***.

Or. en

Emendamento 584
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie ***nei casi in cui le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate*** per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale.	(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale. ***Le autorità degli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tutti gli elementi di prova disponibili, ivi comprese foto, prova dei contatti e dichiarazioni dei testimoni per effettuare un'equa valutazione della***

	relazione. La valutazione dei legami familiari non dovrebbe impedire ulteriormente la procedura di ricongiungimento familiare.

Or. en

Emendamento 585
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie nei casi in cui le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale.	(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie nei casi in cui le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale. ***Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante la procedura di determinazione per valutare rapidamente l'esistenza di legami familiari.***

Or. en

Emendamento 586
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un	(49) Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un

ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie nei casi in cui le prove circostanziali siano ***coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate*** per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale.	ricongiungimento familiare più rapido dell'attuale. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie nei casi in cui le prove circostanziali siano ***sufficienti*** per stabilire la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 587
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(49 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le procedure siano efficienti e consentano ai richiedenti di essere prontamente ricollocati in altri Stati membri, ove non siano competenti ai sensi del presente regolamento. Al fine di evitare lunghi e costosi trasferimenti secondari e al fine di assicurare in modo efficiente l'unità del nucleo familiare dei richiedenti senza sovraccaricare eccessivamente gli Stati membri in prima linea, dovrebbe essere prevista una procedura semplificata che consenta il trasferimento dei richiedenti che potrebbero soddisfare i criteri pertinenti per il ricongiungimento con i familiari in un determinato Stato membro.

Or. en

Emendamento 588
Charlie Weimers

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Se l'interessato è in possesso di un diploma o di un altro titolo, lo Stato membro in cui il diploma è stato rilasciato dovrebbe essere competente per l'esame della domanda. Ciò garantirebbe un rapido esame della domanda nello Stato membro con cui il richiedente ha legami significativi sulla base di tale diploma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 589
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Se l'interessato è in possesso di un diploma o di un altro titolo, lo Stato membro in cui il diploma è stato rilasciato dovrebbe essere competente per l'esame della domanda. Ciò garantirebbe un rapido esame della domanda nello Stato membro con cui il richiedente ha legami significativi sulla base di tale diploma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 590
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Se l'interessato è in possesso di un	***soppresso***

diploma o di un altro titolo, lo Stato membro in cui il diploma è stato rilasciato dovrebbe essere competente per l'esame della domanda. Ciò garantirebbe un rapido esame della domanda nello Stato membro con cui il richiedente ha legami significativi sulla base di tale diploma.

Or. en

Emendamento 591
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(50 bis) Al fine di evitare la pressione sul sistema di asilo o di accoglienza dello Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione, è opportuno estendere una procedura semplificata che comprenda tutti i richiedenti che potrebbero soddisfare i criteri enunciati nel presente regolamento qualora la Commissione abbia determinato il rischio di tale pressione.

Or. en

Emendamento 592
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(50 bis) Qualora una persona abbia soggiornato legalmente in precedenza in uno Stato membro dell'UE, tale Stato membro dovrebbe essere competente per l'esame della domanda e si dovrebbe

procedere a un rapido trasferimento.

Or. en

Emendamento 593
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 50 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(50 ter) Qualora si constati che una persona abbia legami significativi con diversi Stati membri dell'UE, la persona dovrebbe poter scegliere a quale Stato membro presentare la richiesta di essere competente.

Or. en

Emendamento 594
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione	***soppresso***

dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.

Or. en

Emendamento 595
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 596
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Considerato che uno Stato	***soppresso***

membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.

Or. en

Emendamento 597
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 598
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso***. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso,*** lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.	(51) ***Successivamente alla ricollocazione, anche*** a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.

Or. en

Emendamento 599
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Considerato che ***uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio,*** è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio ***a seguito di***	(51) Considerato che è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame

un'operazione di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.	dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.

Or. it

Emendamento 600
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio***, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio*** a seguito di ***un'operazione*** di ricerca e soccorso***. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.***	(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente***, fino a quando non sia stata determinata la competenza di un altro Stato membro,*** nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio ***per via terrestre, aerea e marittima, anche*** a seguito ***di uno sbarco e*** di ***operazioni e attività*** di ricerca e soccorso.

Or. en

Emendamento 601
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione ***di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato***.	(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra ***irregolarmente*** nel territorio a seguito di un'operazione ***da parte degli Stati o di terzi via mare frutto della coercizione dei migranti irregolari e/o dei trafficanti***.

Or. en

Emendamento 602
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. ***È opportuno prevedere una deroga al***	(51) Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario includere la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso. ***Nel*** caso in cui uno Stato membro abbia

criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso***. In tal caso***, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.	ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l'esame dell'eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.

Or. en

Emendamento 603
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 604
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.	(52) Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento. ***Tale misura dovrebbe essere considerata un contributo di solidarietà.***

Or. en

Emendamento 605
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, ***al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela*** ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.	(52) Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 606
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri ***vincolanti*** stabiliti nel presente regolamento.	(52) Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 607
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo	***soppresso***

Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.

Or. en

Emendamento 608
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione***, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli Stati membri***, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui ***questi*** sia debitamente informato in tempo utile. ***La violazione di tali obblighi giuridici*** dovrebbe ***comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza***. ***Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il*** richiedente ***dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate***.	(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo ***allo Stato membro e*** al richiedente, di cui ***quest'ultimo*** sia debitamente informato in tempo utile. ***Il significato di fuga*** dovrebbe ***essere rigorosamente definito***. ***L'ingresso irregolare e la mancanza di un indirizzo o di documenti che attestano l'identità del*** richiedente ***non dovrebbero di per sé costituire criteri intesi a determinare il sussistere di un rischio di fuga***.

Or. en

Emendamento 609
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali ***adeguate e proporzionate*** a carico del richiedente e ***conseguenze adeguate e proporzionate sulle*** sue condizioni di accoglienza. ***Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali*** dell'Unione europea***, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate***.	(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali ***immediate*** a carico del richiedente e ***comprendere altresì le*** sue condizioni di accoglienza. ***Al fine di ridurre la prevalenza degli spostamenti non autorizzati e della fuga, gli Stati membri e l'Unione europea dovrebbero legiferare e comunicare chiaramente che tali violazioni comportano un divieto personale immediato e irrevocabile lungo tutto l'arco della vita di chiedere protezione internazionale in tutti gli Stati membri*** dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 610
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e	(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e

proporzionate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.	proporzionate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. ***Gli Stati membri potrebbero imporre obblighi supplementari a norma del diritto nazionale.*** Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.

Or. en

Emendamento 611
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, ***in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,*** lo Stato membro ***in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso*** accertarsi che ***ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate***.	(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, lo Stato membro ***e le sue autorità competenti, assistiti dall'Agenzia per l'asilo, dovrebbero*** accertarsi ***quanto prima*** che ***il cittadino di paese terzo o l'apolide che intenda presentare una domanda di protezione internazionale cooperi pienamente nelle materie disciplinate dal presente regolamento, informandolo dei suoi diritti e obblighi***.

Or. en

Emendamento 612
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.	(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente***, ivi compreso il rigetto della sua domanda,*** e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.

Or. en

Emendamento 613
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli	(53) Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe e spostamenti non autorizzati tra gli

Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate ***e proporzionate*** a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.	Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. La violazione di tali obblighi giuridici dovrebbe comportare ***sanzioni e*** conseguenze procedurali adeguate a carico del richiedente e conseguenze adeguate e proporzionate sulle sue condizioni di accoglienza. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.

Or. en

Emendamento 614
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(53 bis) Al fine di aumentare le prospettive di integrazione e facilitare il trattamento amministrativo delle domande di protezione internazionale è utile garantire che i richiedenti che desiderano essere trasferiti insieme possano, nell'ambito del meccanismo di distribuzione automatizzata, registrarsi ed essere trasferiti come gruppo a un unico Stato membro, anziché essere suddivisi tra diversi Stati membri. Gli stessi richiedenti dovrebbero poter determinare il loro gruppo e scegliere tra i cinque Stati membri con la minor quota di domande in conformità del meccanismo di distribuzione. Se un richiedente soddisfa le condizioni per il ricongiungimento con i familiari o altri legami significativi o se uno Stato membro ha scelto di assumersi la responsabilità della domanda

conformemente alle disposizioni discrezionali previste dal presente regolamento, anche su richiesta motivata del richiedente, quest'ultimo non dovrebbe poter far parte di un gruppo nel quadro del meccanismo di distribuzione automatizzata. Ove un richiedente appartenente a un gruppo non possa essere trasferito, ad esempio per motivi di salute, dovrebbe essere possibile trasferire gli altri membri del gruppo o parti del gruppo nello Stato membro di assegnazione prima del richiedente che non può essere trasferito. Una volta risolti gli ostacoli al trasferimento del richiedente rimasto, il suddetto richiedente dovrebbe essere trasferito nello stesso Stato membro in cui è stato trasferito il resto del gruppo.

Or. en

Emendamento 615
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(53 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai richiedenti obblighi supplementari conformemente al diritto nazionale al fine di impedire spostamenti non autorizzati all'interno dell'Unione. Tali obblighi supplementari potrebbero includere restrizioni alternative alla libertà di circolazione, come l'obbligo per il richiedente di restare in una determinata zona geografica o di essere designato a un centro di accoglienza specifico.

Or. en

Emendamento 616
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(53 bis) Gli Stati membri dovrebbero poter imporre ai richiedenti obblighi supplementari conformemente al diritto nazionale al fine di impedire spostamenti non autorizzati all'interno dell'Unione. Tali obblighi supplementari potrebbero includere il trattenimento, nonché misure alternative come l'obbligo di firmare il registro presso la stazione di polizia locale o l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico.

Or. en

Emendamento 617
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(53 bis) Al fine di garantire maggiore convergenza nell'applicazione del presente regolamento, è altresì necessario definire a livello dell'Unione i criteri per determinare il rischio di fuga nel contesto di una decisione di trasferimento.

Or. en

Emendamento 618
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente porti alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbero essere soppresse le norme che consentono la cessazione o il trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri per almeno tre mesi durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente per più di 18 mesi. Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti non autorizzati e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 619
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente porti alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbero essere soppresse le norme che consentono la cessazione o il trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri per almeno tre mesi durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente per più di 18 mesi. Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti non autorizzati e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 620
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente porti alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbero essere soppresse le norme che consentono la cessazione o il trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri per almeno tre mesi durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente per più di 18 mesi. Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti non autorizzati e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 621
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Al fine di limitare la possibilità che	***soppresso***

il comportamento del richiedente porti alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbero essere soppresse le norme che consentono la cessazione o il trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri per almeno tre mesi durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente per più di 18 mesi. Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti non autorizzati e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.

Or. en

Emendamento 622
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) ***Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente porti***	(54) Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il

alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbero essere soppresse le norme che consentono la cessazione o il trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri per almeno tre mesi durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente per più di 18 mesi. Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti ***non autorizzati*** e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.

trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti ***ulteriori*** e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.

Or. en

Emendamento 623
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Al fine di ***limitare la possibilità che il comportamento del richiedente porti alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbero essere soppresse le norme che***	(54) Al fine di ***migliorare la comprensione dei richiedenti quanto al funzionamento del CEAS, è necessario migliorare notevolmente la comunicazione delle informazioni***.

consentono la cessazione o il trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri per almeno tre mesi durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente per più di 18 mesi. Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti non autorizzati e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.	***Investire nella trasmissione tempestiva di informazioni accessibili a tutti i richiedenti aumenterà notevolmente le possibilità che essi comprendano, accettino e rispettino le procedure stabilite nel presente regolamento. Al fine di ridurre gli obblighi amministrativi e utilizzare in modo efficace le risorse comuni, l'Agenzia per l'asilo dovrebbe elaborare materiale informativo idoneo, in stretta collaborazione con le autorità nazionali. Nell'elaborazione di tale materiale, l'Agenzia per l'asilo dovrebbe utilizzare appieno le moderne tecnologie dell'informazione. Onde fornire un'assistenza adeguata ai richiedenti asilo, l'Agenzia per l'asilo dovrebbe altresì sviluppare materiale informativo audio-visivo che possa essere utilizzato ad integrazione del materiale informativo scritto. L'Agenzia per l'asilo dovrebbe essere responsabile della gestione di un sito web apposito contenente informazioni sul funzionamento*** del CEAS ***per i richiedenti e i potenziali richiedenti, al fine di contrastare la fornitura di informazioni spesso scorrette da parte dei trafficanti. Il materiale informativo elaborato dall'Agenzia per l'asilo dovrebbe essere tradotto e reso disponibile in tutte le principali lingue parlate dai richiedenti asilo che arrivano nell'Unione.***

Or. en

Emendamento 624
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente porti alla cessazione o al trasferimento della	(54) Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente porti alla cessazione o al trasferimento della

competenza verso un altro Stato membro, dovrebbero essere soppresse le norme che consentono la cessazione o il trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri ***per almeno tre mesi*** durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente ***per più di 18 mesi***. Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti non autorizzati e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.

competenza verso un altro Stato membro, dovrebbero essere soppresse le norme che consentono la cessazione o il trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci il territorio degli Stati membri durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente. Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti non autorizzati e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.

Or. fr

Emendamento 625
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente porti alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbero essere soppresse le norme che consentono la cessazione o il trasferimento della competenza qualora l'interessato lasci	*(Non concerne la versione italiana)*

il territorio degli Stati membri per almeno tre mesi durante l'esame della domanda o si renda irreperibile per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente per più di 18 mesi. Per scoraggiare l'elusione delle norme e l'ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso anche quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l'invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l'interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così gli spostamenti non autorizzati e aumentando l'efficienza complessiva del CEAS.

Or. en

Emendamento 626
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(54 bis) Le diverse categorie di richiedenti hanno diverse necessità di informazione e le informazioni, pertanto, dovranno essere fornite in modalità diverse e dovranno essere adeguate a tali necessità. È particolarmente importante garantire che i minori abbiano accesso a informazioni adatte a loro e specifiche per le loro esigenze e la loro situazione. Fornire informazioni accurate e di elevata qualità sia ai minori accompagnati che

non accompagnati in un contesto adatto a loro può svolgere un ruolo fondamentale per assicurare ai minori un ambiente loro favorevole e per individuare i casi di sospetto traffico di esseri umani.

Or. en

Emendamento 627
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che ***il richiedente sia fuggito, non abbia partecipato al colloquio personale senza fornire motivi giustificati o*** le informazioni ***da lui*** fornite siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, del fatto che lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda è determinato sulla base di criteri obiettivi***, dei diritti*** e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi.	(55) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che le informazioni fornite ***dal richiedente*** siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente ***e il richiedente non chieda di essere ascoltato***. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, del fatto che lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda è determinato sulla base di criteri obiettivi e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi. ***Il richiedente dovrebbe essere altresì informato della necessità di presentare tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente lo Stato membro competente, in particolare la presenza di familiari o parenti negli Stati membri. Il richiedente dovrebbe, altresì, essere pienamente informato dei suoi diritti, tra cui il diritto a un ricorso effettivo e all'assistenza legale. Le informazioni dovrebbero essere fornite al richiedente in una lingua che il***

richiedente comprende, in forma concisa e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro.

Or. en

Emendamento 628
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che ***il richiedente sia fuggito, non abbia partecipato al colloquio personale senza fornire motivi giustificati o*** le informazioni ***da lui*** fornite siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento***, del fatto che lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda è determinato sulla base di criteri obiettivi***, dei diritti e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi.	(55) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che le informazioni fornite ***dal richiedente*** siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente ***e il richiedente non chieda esplicitamente di essere ascoltato***. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, dei diritti e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi ***e della necessità di presentare tutte le informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente, in particolare la presenza di familiari negli Stati membri o altri legami significativi***. ***Il richiedente dovrebbe, altresì, essere pienamente informato dei suoi diritti, tra cui il diritto a un ricorso effettivo e all'assistenza legale. Le informazioni dovrebbero essere fornite in una lingua che il richiedente comprende e in cui può comunicare, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro.***

Or. en

Emendamento 629
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che il richiedente sia fuggito, non abbia partecipato al colloquio personale senza fornire motivi giustificati o le informazioni da lui fornite siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, del fatto che lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda è determinato sulla base di criteri obiettivi, dei diritti e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi.	(55) È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***e per la trasmissione al richiedente di informazioni chiare sulla procedura***, a meno che il richiedente sia fuggito, non abbia partecipato al colloquio personale senza fornire motivi giustificati o le informazioni da lui fornite siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell'applicazione del presente regolamento, del fatto che lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda è determinato sulla base di criteri obiettivi, dei diritti e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi.

Or. en

Emendamento 630
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 55 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(55 bis) La persona che conduce il colloquio personale dovrebbe aver ricevuto una formazione sufficiente per tener conto del contesto personale e generale del richiedente, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti dovrebbe altresì avere acquisito una conoscenza generale ed essere consapevole dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicatori che dimostrino che la persona potrebbe essere stata torturata in passato.

Or. en

Emendamento 631
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti ***degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso*** lo Stato membro ***competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello*** Stato membro ***in cui il richiedente è trasferito***. ***La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe limitarsi a una valutazione del rischio che sussista***	(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti ***dei cittadini degli Stati membri, si propone che*** lo Stato membro ***interessato provveda affinché tutti i cittadini di paesi terzi che entrano irregolarmente siano trattenuti in strutture sicure nell'attesa del loro allontanamento dallo*** Stato membro.

violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti.

Or. en

Emendamento 632
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. ***La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe limitarsi a una valutazione del rischio che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti.***	(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

Or. en

Emendamento 633
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento

Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. ***La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe limitarsi a una valutazione del rischio che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti.***	(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

Or. en

Emendamento 634
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. ***La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe limitarsi a una valutazione del rischio che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti.***	Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra sopprime la parte al fine di ampliare la portata del ricorso effettivo, conformemente alle modifiche all'articolo 33.

Emendamento 635
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe	(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta tanto sull'esame dell'applicazione del presente regolamento quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito. La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe

limitarsi a una valutazione del rischio che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti.	limitarsi a una valutazione del rischio che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti ***o nel caso in cui un richiedente sia in possesso di elementi o prove nuovi e concreti che le autorità competenti non hanno valutato***.
	Or. en

Emendamento 636
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si ***dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e*** il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta ***tanto*** sull'esame dell'applicazione del presente regolamento ***quanto sull'esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito***. La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe limitarsi a una valutazione ***del rischio*** che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti.	(56) Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si ***dovrebbe garantire*** il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni verta sull'esame dell'applicazione del presente regolamento. La portata di tale ricorso effettivo dovrebbe limitarsi a una valutazione che sussista violazione dei diritti fondamentali del richiedente al rispetto della vita familiare, dei diritti del minore o della proibizione di trattamenti inumani o degradanti ***nel paese di origine***. ***Le spese relative a tali ricorsi, e limitate ad un solo grado di giudizio, non possono gravare direttamente sul bilancio dello Stato membro in cui sono incoati, ma su specifici fondi UE a ciò destinati.***
	Or. it

Emendamento 637
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Al fine di agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri, concluse le procedure di determinazione dello Stato membro competente, dovrebbero sempre indicare nell'Eurodac lo Stato membro competente, anche quando la competenza derivi dal mancato rispetto dei termini per inviare o rispondere a richieste di presa in carico o effettuare un trasferimento e nei casi in cui lo Stato membro di prima domanda diventi competente, o sia impossibile effettuare il trasferimento verso lo Stato membro inizialmente competente a causa di carenze sistemiche che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante e di conseguenza sia determinato come competente un altro Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 638
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Al fine di agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri, concluse le procedure di determinazione dello Stato membro competente, dovrebbero sempre indicare	(57) Al fine di agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri, concluse le procedure di determinazione dello Stato membro competente, dovrebbero sempre indicare

nell'Eurodac lo Stato membro competente, anche quando la competenza derivi dal mancato rispetto dei termini per inviare o rispondere a richieste di presa in carico o effettuare un trasferimento e nei casi in cui ***lo Stato membro di prima domanda diventi competente, o*** sia impossibile effettuare il trasferimento verso lo Stato membro inizialmente competente a causa di carenze sistemiche che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante e di conseguenza sia determinato come competente un altro Stato membro.	nell'Eurodac lo Stato membro competente, anche quando la competenza derivi dal mancato rispetto dei termini per inviare o rispondere a richieste di presa in carico o effettuare un trasferimento e nei casi in cui sia impossibile effettuare il trasferimento verso lo Stato membro inizialmente competente a causa di ***un serio rischio di violazione dei diritti fondamentali per un singolo richiedente o*** carenze sistemiche che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante e di conseguenza sia determinato come competente un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 639
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Al fine di agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri, concluse le procedure di determinazione dello Stato membro competente, dovrebbero sempre indicare nell'Eurodac lo Stato membro competente, anche quando la competenza derivi dal mancato rispetto dei termini per inviare o rispondere a richieste di presa in carico o effettuare un trasferimento e nei casi in cui lo Stato membro di prima domanda diventi competente, o sia impossibile effettuare il trasferimento verso lo Stato membro inizialmente competente a causa di ***carenze sistemiche che comportano*** un rischio di ***trattamento inumano o degradante*** e di conseguenza sia determinato come competente un altro Stato membro.	(57) Al fine di agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri, concluse le procedure di determinazione dello Stato membro competente, dovrebbero sempre indicare nell'Eurodac lo Stato membro competente, anche quando la competenza derivi dal mancato rispetto dei termini per inviare o rispondere a richieste di presa in carico o effettuare un trasferimento e nei casi in cui lo Stato membro di prima domanda diventi competente, o sia impossibile effettuare il trasferimento verso lo Stato membro inizialmente competente a causa di un rischio di ***violazione dei diritti fondamentali*** e di conseguenza sia determinato come competente un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 640
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 641
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 642

Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 643
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.	(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso***, rispettando nel contempo i diritti fondamentali dei richiedenti. È opportuno dare priorità al trasferimento e alla ricollocazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza specifiche.***

Or. en

Emendamento 644
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik

Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.	(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso***, in particolare per quanto riguarda le decisioni basate su un "riscontro positivo dell'Eurodac" o un "riscontro positivo del VIS" che costituiscono elementi di prova affidabili***.

Or. en

Emendamento 645
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste ***e*** per ***notificare la*** ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.	(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste***,*** per ***presentare le richieste di*** ripresa in carico ***e rispondere a tali richieste***, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.

Or. en

Emendamento 646
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per ***notificare la*** ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.	(58) Per garantire una rapida determinazione della competenza, è opportuno razionalizzare e abbreviare quanto possibile i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere a tali richieste e per ***presentare le richieste di*** ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso.

Or. en

Emendamento 647
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 58 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(58 bis) Al fine di migliorare notevolmente l'attuazione delle decisioni di trasferimento, è introdotto un nuovo meccanismo di sanzioni pecuniarie per scoraggiare qualsiasi atteggiamento di ritardo di un trasferimento o di opposizione al medesimo. Gli Stati membri che beneficiano di contributi di solidarietà non dovrebbero essere sanzionati nel quadro di tale meccanismo. Allo stesso tempo, il costo per l'accoglienza del richiedente dovrebbe essere rimborsato allo Stato membro in cui si trova il richiedente.

Or. en

Emendamento 648
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Il trattenimento dei richiedenti ***dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento*** dovrebbe essere ***quanto più breve possibile*** e ***dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.***	(59) Il trattenimento dei richiedenti ***o la loro detenzione domiciliare durante l'intera durata dell'esame della domanda*** dovrebbe essere ***la norma,*** e ***la loro libera circolazione l'eccezione***.

Or. fr

Emendamento 649
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui ***nessuno***	(59) Il trattenimento dei ***migranti irregolari e/o dei*** richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio

può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile ***e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.***

fondamentale per cui ***una persona*** dovrebbe essere ***trattenuta*** quanto più breve possibile.

Or. en

Emendamento 650
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) ***Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui*** nessuno può essere trattenuto ***per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della***	(59) Nessuno può essere trattenuto sulla base del presente regolamento. ***Il trattenimento o confinamento di minori, sia non accompagnati che con la famiglia, non avviene mai nel loro interesse superiore e costituisce sempre una violazione dei diritti dei minori e dovrebbe pertanto essere vietato.***

convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 651
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ***ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra***. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. ***Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva***	(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili.

XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 652
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.	(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento. ***Al fine di evitare la privazione della libertà laddove si possano applicare misure meno rigorose a norma di tale regolamento, gli Stati membri dovrebbero utilizzare altre alternative al trattenimento. Tali alternative possono***

essere previste, in particolare, per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, quali i minori, le famiglie o altre persone vulnerabili.

Or. en

Emendamento 653
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in ***conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili***. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.	(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in ***qualsiasi caso considerato pertinente dalle autorità nazionali competenti in materia di migrazione al fine di valutare rapidamente lo status di ciascun richiedente e, in particolare, nel caso di una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico***. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 654

Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere ***quanto più breve possibile e dovrebbe essere*** soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ***ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili***. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.	(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ***conformemente al diritto nazionale***. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 655
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno	(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato ***solo*** in conformità del principio fondamentale per

può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. ***Il trattenimento di minori, sia non accompagnati che con la famiglia, non avviene mai nel loro interesse superiore e dovrebbe pertanto essere vietato.*** In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra ***e dovrebbe rispettare appieno i diritti fondamentali del richiedente***. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 656
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più	(59) ***I minori e i minori non accompagnati non dovrebbero essere mai trattenuti.*** Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di

breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.	chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all'articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 657
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati o accresciuti da particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, possono mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento, con conseguente possibile rischio di violazione dei diritti dei richiedenti previsti dall'acquis dell'Unione in materia di asilo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da altri diritti umani	***soppresso***

internazionali e dai diritti dei rifugiati.

Or. en

Emendamento 658
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati o accresciuti da ***particolari*** pressioni ***alle quali detti sistemi sono sottoposti***, possono mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento***, con conseguente possibile rischio di violazione dei diritti dei richiedenti previsti dall'acquis dell'Unione in materia di asilo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da altri diritti umani internazionali e dai diritti dei rifugiati***.	(60) Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati o accresciuti da ***quadri giuridici esistenti di un'epoca ormai tramontata, che hanno determinato ulteriori*** pressioni, possono mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 659
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati o accresciuti da particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, possono mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento, con conseguente possibile ***rischio di violazione dei diritti dei richiedenti previsti dall'acquis***	(60) Carenze o collassi dei sistemi di asilo ***nazionali o locali***, spesso aggravati o accresciuti da particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, possono mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento, con conseguente possibile ***impatto importante sulla popolazione locale***.

dell'Unione in materia di asilo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, da altri diritti umani internazionali e dai diritti dei rifugiati.

Or. en

Emendamento 660
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione[45] i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale possono avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo all'interessato informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.	***soppresso***

[45] Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli

Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Or. en

Emendamento 661
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione[45] i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale possono avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. ***Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo all'interessato informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.***	(61) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione[45] i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale possono avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta.
[45] Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).	[45] Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Or. fr

Emendamento 662
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione[45] i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***possono*** avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo all'interessato informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.	(61) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione[45] i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***dovrebbero*** avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo all'interessato informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti controllati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell'interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l'evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.
[45] Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).	[45] Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Or. en

Emendamento 663
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche,

Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione, salvo se non sono pertinenti per tale procedura.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 664
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione, salvo se non sono pertinenti per tale procedura.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 665
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione, salvo se non sono pertinenti per tale procedura.	(62) Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione ***in centri di accoglienza degli Stati terzi partner***, salvo se non sono pertinenti per tale procedura.

Or. en

Emendamento 666
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) ***Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente***, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione, salvo se non sono pertinenti per tale procedura.	(62) ***Qualora gli Stati membri decidano di ricollocare volontariamente i beneficiari di protezione internazionale***, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione ***volontaria***, salvo se non sono pertinenti per tale procedura.

Or. en

Emendamento 667
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin

Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione***, salvo se non sono pertinenti per tale procedura***.	(62) Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 668
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione, salvo se non sono pertinenti per tale procedura.	(62) Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme ***vincolanti*** specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione, salvo se non sono pertinenti per tale procedura.

Or. en

Emendamento 669
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a ***dare priorità alla ricollocazione dei*** minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.	(63) Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a ***ricollocare immediatamente i*** minori non accompagnati, ***le persone sbarcate a seguito di missioni di ricerca e soccorso e altri richiedenti in una situazione vulnerabile,*** dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.

Or. en

Emendamento 670
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione ***come misura di solidarietà*** dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.	(63) Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione ***in centri di accoglienza degli Stati terzi partner*** dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati ***in centri di accoglienza degli Stati terzi partner***, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.

Or. en

Emendamento 671
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Per sostenere gli Stati membri che ***procedono alla ricollocazione come*** misura di ***solidarietà*** dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ***ricollocazione*** dei minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.	(63) Per sostenere gli Stati membri che ***ricevono una serie di beneficiari di protezione internazionale nel quadro della*** misura di ***distribuzione*** dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ***distribuzione*** dei minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.

Or. en

Emendamento 672
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Per sostenere gli Stati membri che ***procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli*** Stati membri ***a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato***.	(63) Per sostenere gli Stati membri che ***registrano grandi volumi di attraversamenti irregolari delle frontiere, altri*** Stati membri ***possono, qualora lo desiderino, contribuire con fondi, personale o materiali ad arrestare la migrazione irregolare e la frode in materia di asilo***.

Or. en

Emendamento 673
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.	(63) Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione come misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un ***forte*** sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.

Or. en

Emendamento 674
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Per sostenere gli Stati membri che procedono ***alla ricollocazione come*** misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. ***Al fine di incoraggiare gli*** Stati membri ***a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati***, ***dovrebbe*** essere ***fornito un contributo incentivante più elevato***.	(63) Per sostenere gli Stati membri che procedono ***a qualsiasi*** misura di solidarietà dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. ***Gli sforzi degli*** Stati membri ***in materia di protezione delle frontiere, tra cui il finanziamento degli ostacoli fisici alle frontiere esterne***, ***dovrebbero*** essere ***sostenuti sul piano finanziario dal bilancio dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 675
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione ***come misura di solidarietà*** dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.	(63) Per sostenere gli Stati membri che procedono alla ricollocazione dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario a carico del bilancio dell'Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, dovrebbe essere fornito un contributo incentivante più elevato.

Or. en

Emendamento 676
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 63 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(63 bis) Nel proporre l'importo dei contributi alla ricollocazione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del sostegno alla ricollocazione offerto dalle città e dalle regioni, in quanto la ricollocazione e l'integrazione dipendono principalmente dagli attori a livello locale; essi sono pertanto attori chiave nel conseguimento di una solidarietà significativa e di traiettorie di ricollocazione efficaci.

Or. en

Emendamento 677
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 63 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(63 ter) Gli Stati membri che

ricevono un sostegno finanziario per la ricollocazione, in particolare in linea con l'articolo 72, punto 2, del presente regolamento, dovrebbero garantire che le autorità locali e regionali che sostengono il processo di ricollocazione beneficino di tale sostegno finanziario. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per sostenere tali autorità locali e regionali, ad esempio fornendo informazioni e sostegno tecnico e riducendo gli ostacoli amministrativi inutili.

Or. en

Emendamento 678
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 63 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(63 quater) Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità locali e regionali nel settore della ricollocazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità locali che lo desiderano possano partecipare al processo di ricollocazione.

Or. en

Emendamento 679
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra	(64) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra

Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti***, ridurre le scadenze procedurali o*** semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico ***o delle notifiche di ripresa in carico, o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti***.	Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti ***e*** semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico.

Or. en

Emendamento 680
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti***, ridurre le scadenze procedurali o*** semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico ***o delle notifiche di ripresa in carico, o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti***.	(64) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti ***e*** semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico.

Or. en

Emendamento 681
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a ***migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o***	(64) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali ***o multilaterali*** tra Stati membri***, o l'Unione europea, e Stati terzi partner*** volti a stabilire le modalità ***in cui i centri di***

semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico o delle notifiche di ripresa in carico, o stabilire le modalità ***per l'esecuzione dei trasferimenti***.	***accoglienza sono disciplinati, finanziati e gestiti nello Stato terzo partner***.

Or. en

Emendamento 682
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico o ***delle notifiche*** di ripresa in carico, o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.	(64) Si può facilitare l'attuazione del presente regolamento e rafforzarne l'efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico o di ripresa in carico, o stabilire le modalità per l'esecuzione dei trasferimenti.

Or. en

Emendamento 683
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) È opportuno garantire la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 e quello previsto dal presente regolamento. Analogamente, dovrebbe essere garantita la coerenza tra il presente	***soppresso***

regolamento e il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].

Or. en

Emendamento 684
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) È opportuno garantire la continuità ***tra il*** meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 ***e quello previsto dal presente regolamento***. ***Analogamente, dovrebbe essere garantita la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac].***	(65) È opportuno garantire la continuità ***del*** meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013.

Or. en

Emendamento 685
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) È opportuno istituire una rete di autorità competenti degli Stati membri che, con l'aiuto dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, favorisca la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 686
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) È opportuno istituire una rete di autorità competenti degli Stati membri che, con l'aiuto dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, favorisca la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti.	(66) È opportuno istituire una rete di autorità competenti degli Stati membri che, con l'aiuto dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, favorisca la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti. ***La rete dovrebbe organizzare riunioni periodiche per rafforzare la creazione di un rapporto di fiducia e una comprensione comune delle sfide dell'attuazione del CEAS nei diversi Stati membri.***

Or. en

Emendamento 687
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 66

Testo della Commissione	*Emendamento*
(66) ***È opportuno istituire una rete di*** autorità competenti degli Stati membri ***che***, con l'***aiuto*** dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ***favorisca la*** cooperazione pratica e ***la*** condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici ***e*** orientamenti.	(66) ***Le*** autorità competenti degli Stati membri ***dovrebbero***, con l'***assistenza*** dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ***favorire il rafforzamento della*** cooperazione pratica e ***della*** condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all'applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici***,*** orientamenti ***e migliori prassi, in particolare per quanto riguarda la definizione di accordi tra Stati membri***

	e Stati terzi partner che intendono ospitare centri di accoglienza nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 688
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(66 bis) È altresì opportuno istituire un sistema comune e sicuro di trasmissione e comunicazione elettroniche per agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 689
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[46], in particolare l'attuazione dei suoi articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.	***soppresso***
[46] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di	

informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Or. en

Emendamento 690
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Il funzionamento del sistema di informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[46], in particolare l'attuazione dei suoi articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l'applicazione del presente regolamento.	***soppresso***

[46] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Or. en

Emendamento 691
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) Il funzionamento del sistema di	(68) Il funzionamento del sistema di

informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[46]***, in particolare l'attuazione dei suoi articoli 21 e 22,*** dovrebbe facilitare l'***applicazione del presente regolamento***.	informazione visti previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[46] dovrebbe facilitare l'***importante attività volta a rendere sicure le frontiere degli Stati membri***.
[46] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).	[46] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Or. en

Emendamento 692
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 693
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi ***che a essi derivano dagli*** strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.	(69) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi ***principalmente nei confronti dei propri cittadini per garantire lo Stato di diritto, un ambiente sicuro e protetto e la tutela della loro cultura e dello stile di vita europeo nel quadro degli*** strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 694
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.	(69) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della ***Corte di giustizia dell'Unione europea e della*** Corte europea dei diritti dell'uomo.

Or. en

Emendamento 695
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. Gli Stati membri dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è eseguito a norma del richiamato regolamento e delle disposizioni che ne specificano i requisiti nel presente regolamento. In particolare tali misure dovrebbero garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente regolamento e soprattutto evitare l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati. L'autorità o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità interessate, compresa la trasmissione alle autorità competenti per i controlli di sicurezza.	(70) Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. Gli Stati membri dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è eseguito a norma del richiamato regolamento e delle disposizioni che ne specificano i requisiti nel presente regolamento. In particolare tali misure dovrebbero garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente regolamento e soprattutto evitare l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati. ***In particolare, gli interessati dovrebbero essere tempestivamente informati qualora un incidente di sicurezza possa rappresentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.*** L'autorità o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità interessate, compresa la trasmissione alle autorità competenti per i controlli di sicurezza.
[47] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[47] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 696
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph

Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. Gli Stati membri dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è eseguito a norma del richiamato regolamento e delle disposizioni che ne specificano i requisiti nel presente regolamento. In particolare tali misure dovrebbero garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente regolamento e soprattutto evitare l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati. L'autorità o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità interessate, compresa la trasmissione alle autorità competenti per i controlli di sicurezza.	(70) Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell'ambito del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. Gli Stati membri dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è eseguito a norma del richiamato regolamento e delle disposizioni che ne specificano i requisiti nel presente regolamento. In particolare tali misure dovrebbero garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente regolamento e soprattutto evitare l'accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l'alterazione o la perdita dei dati personali trattati. L'autorità o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità interessate, compresa la trasmissione alle autorità competenti per i controlli di sicurezza. ***In particolare, gli interessati dovrebbero essere tempestivamente informati qualora un incidente di sicurezza possa rappresentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.***
[47] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[47] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 697
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(70 bis) Le informazioni riguardanti i richiedenti nell'Unione potrebbero essere utili per le autorità del paese terzo da cui il richiedente si è allontanato al fine di cercare protezione internazionale. Dato l'aggravarsi delle minacce provenienti dai paesi terzi ai sistemi di informazione dell'Unione, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione responsabili dovrebbero adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per assicurare che tutti i dati personali siano conservati in modo sicuro.

Or. en

Emendamento 698
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(70 bis) Gli Stati membri e le agenzie dell'Unione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per assicurare che i dati siano conservati in modo sicuro.

Or. en

Emendamento 699
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche,

Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[48].	***soppresso***

[48] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 700
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la	***soppresso***

predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

Or. en

Emendamento 701
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti sui minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione di richieste di presa in carico e notifiche di ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziali pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di ***un lasciapassare; di*** condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni sui trasferimenti; di un modulo uniforme per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e	(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti sui minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la preparazione e la presentazione di richieste di presa in carico e notifiche di ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziali pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni sui trasferimenti ***in un centro di accoglienza di uno Stato terzo partner***; di un modulo uniforme per lo scambio di dati prima di un trasferimento ***in un centro di accoglienza***

modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

di uno Stato terzo partner; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento ***in un centro di accoglienza di uno Stato terzo partner*** e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

Or. en

Emendamento 702
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; ***di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare;*** di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.	(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

Or. en

Emendamento 703
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.	(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare ***per le richieste di presa in carico***; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

Or. en

Emendamento 704
Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Moritz Körner, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.	(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario ***e delle vulnerabilità*** comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

Or. en

Emendamento 705
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in	*(Non concerne la versione italiana)*

carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

Or. en

Emendamento 706
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
(72) Si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame per l'adozione di un formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti su minori non accompagnati; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su minori e persone a carico; di condizioni uniformi per la predisposizione e la trasmissione di richieste di presa in carico e ripresa in carico; di due elenchi in cui figurano elementi di prova e prove circostanziate pertinenti e la periodica revisione degli stessi; di un lasciapassare; di condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni su trasferimenti; di un formulario per lo scambio di dati prima di un trasferimento; di un certificato sanitario comune; di condizioni uniformi e modalità pratiche per lo scambio di informazioni sui dati sanitari di una persona prima di un trasferimento e di linee di comunicazione	*(Non concerne la versione italiana)*

elettronica sicure per la trasmissione di richieste.

Or. en

Emendamento 707
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria esistente in uno Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 708
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria esistente in uno Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 709
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari,

Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria esistente in uno Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 710
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria esistente in uno Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 711
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria esistente in uno Stato membro, la Commissione dovrebbe	(73) ***A seguito di una decisione unanime da parte del Consiglio,*** per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria

adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

esistente in uno Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Or. en

Emendamento 712
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria esistente in uno Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.	(73) Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti alla pressione migratoria esistente in uno Stato membro ***a livello sia locale che nazionale***, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Or. en

Emendamento 713
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti ***alla*** pressione ***migratoria esistente in*** uno Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.	(73) Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati dovuti ***a un rischio di*** pressione ***sul sistema di asilo o di accoglienza di*** uno Stato membro, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Or. en

Emendamento 714
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non deve eccedere l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 715
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; ***ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro;*** agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza***; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico*** e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non deve eccedere l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(74) Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non deve eccedere l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 716
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo***. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non deve eccedere l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto dal presente regolamento***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti	(74) Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato ***nonché alla valutazione della sua età***; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

delegati.

Or. fr

Emendamento 717
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non deve eccedere l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli	(74) Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'identificazione dei familiari, fratelli o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi per valutare un vincolo di dipendenza; ai criteri per valutare la capacità di una persona di occuparsi di una persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l'impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo. Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non deve eccedere l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti ***con le ONG impegnate a favore dei diritti dei minori***, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il

esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 718
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) È necessario apportare ***una serie di*** modifiche sostanziali al regolamento (UE) n. 604/2013. A fini di chiarezza, è opportuno abrogare tale regolamento.	(75) ***Non*** è necessario apportare modifiche sostanziali al regolamento (UE) n. 604/2013. A fini di chiarezza, è opportuno ***non*** abrogare tale regolamento.

Or. en

Emendamento 719
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ***e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***. ***In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa***. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.	(77) Il presente regolamento rispetta i diritti ***e i principi*** fondamentali ***alla base dello stile di vita europeo***. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 720
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ***e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla*** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta***, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa***. ***Il presente regolamento dovrebbe*** pertanto ***essere applicato*** di conseguenza.	(77) Il presente regolamento rispetta i diritti ***e i principi*** fondamentali ***garantiti nel diritto internazionale e dell'UE, anche nella*** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta***, nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati***. ***Gli Stati membri dovrebbero*** pertanto ***applicare*** di conseguenza ***il presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 721
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto ***d'asilo garantito dall'articolo 18 della Carta***, nonché ***dei diritti riconosciuti ai***	(77) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto ***all'autodeterminazione dei cittadini degli Stati membri***, nonché ***il loro diritto a un***

sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.	***ambiente sicuro e protetto e alla conservazione delle loro culture e del loro stile di vita***.

Or. en

Emendamento 722
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati membri a far fronte a una situazione di pressione migratoria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 723
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati membri a far fronte a una situazione di pressione migratoria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 724
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati	(78) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati

membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati membri a far fronte a una situazione di pressione migratoria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati membri a far fronte a una situazione di pressione migratoria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). ***In tal caso, l'Unione rispetta le competenze nazionali degli Stati membri.*** Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 725
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***presentata*** in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà ***per aiutare gli Stati membri a far fronte a una situazione di pressione migratoria***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al	(78) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***registrata*** in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione

principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 726
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Poiché ***l'obiettivo*** del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri ***da un cittadino di paese terzo o da un apolide*** e la creazione di ***un meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati membri a far fronte a una situazione di pressione migratoria***, non ***può*** essere ***conseguito*** in misura sufficiente dagli Stati membri e ***può*** dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere ***conseguito*** meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(78) Poiché ***gli obiettivi*** del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale***, che è stata eccezionalmente*** presentata in uno degli Stati membri ***anziché al di fuori del territorio dell'Unione europea,*** e la creazione di ***misure di cooperazione***, non ***possono*** essere ***conseguiti*** in misura sufficiente dagli Stati membri e ***possono*** dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere ***conseguiti*** meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 727
Damien Carême

Proposta di regolamento
Considerando 78

Testo della Commissione	*Emendamento*
(78) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***presentata*** in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà per ***aiutare gli Stati membri a far fronte a una situazione di pressione migratoria***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(78) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale ***registrata*** in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà per ***garantire una ricollocazione rapida, equa ed efficiente***, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 728
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Considerando 79

Testo della Commissione	*Emendamento*
(79) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso	(79) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso

vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono modifiche ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino[49], la Danimarca deve notificare alla Commissione la propria decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

[49] GU L 66 del 8.3.2006, pag. 38.

vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono modifiche ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino[49], la Danimarca deve notificare alla Commissione la propria decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche al momento dell'adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi. ***Lo stesso si applica a qualsiasi altro Stato membro avente una deroga al titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

[49] GU L 66 del 8.3.2006, pag. 38.

Or. en

Emendamento 729
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 80 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]	(80) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento***, ma dovrebbe tuttavia conservare il suo diritto a non partecipare all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte dal titolo V della parte terza del trattato***

sul funzionamento dell'Unione europea e la capacità di adeguare o revocare la partecipazione in futuro.]

Or. en

Emendamento 730
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono una nuova normativa in un settore contemplato dall'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia[50].	***soppresso***

[50] GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

Or. en

Emendamento 731
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 83

Testo della Commissione	*Emendamento*
(83) Per quanto riguarda la Svizzera, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono atti o misure che modificano o completano le disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la	***soppresso***

Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera[51].

[51] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

Or. en

Emendamento 732
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Considerando 84

Testo della Commissione	*Emendamento*
(84) Per quanto riguarda il Liechtenstein, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono atti o misure che modificano o si basano sulle disposizioni dell'articolo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, cui rinvia l'articolo 3 del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera[52],	***soppresso***

[52] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 37.

Or. en

Emendamento 733
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(84 bis) La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe creare le condizioni diplomatiche e politiche per l'istituzione di un sistema in cui le domande di protezione internazionale siano esaminate nei centri di trattamento dei paesi terzi gestiti dall'Unione europea in stretta cooperazione con il paese terzo di accoglienza.

Or. en

Emendamento 734
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Considerando 84 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(84 ter) L'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero creare le condizioni politiche per l'avvio di operazioni di contenimento dei flussi migratori, ivi comprese le missioni navali dell'UE nel Mediterraneo, volte a prevenire e disincentivare le partenze irregolari di migranti dai loro paesi terzi di origine o di transito e ad arrestare il traffico e la tratta di esseri umani, in coordinamento con i paesi terzi interessati.

Or. en